

**STATUTO**

**ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO**

**ALLEGATO "C" ai  
nn. 82 / 52**

**DI PALERMO - TRAPANI**

**TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 Costituzione e natura**

1. L'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Palermo - Trapani (di seguito denominato EBT), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato "CCNL Terziario"), sulla base di quanto stabilito dal vigente art. 22 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 luglio 2019.

2. L'EBT, ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

**Art. 2 Sede**

1. L'EBT ha sede in Via E. Amari n. 11, Palermo.

**Art. 3 Scopi e funzioni**

1. L'EBT è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:

- a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
- b) la tutela della salute e della dignità della persona;
- c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e

servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ed in materia di lavoro ripartito;

d) costituisce, al proprio interno, l'Organismo Paritetico Territoriale e l'esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;

e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell'orario settimanale, in materia di flessibilità dell'orario, nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;

f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNL Terziario;

g) la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

2. L'EBT, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall'art. 22 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso articolo del CCNL Terziario, nei limiti delle risorse disponibili.

3. In ogni caso, l'EBT non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dall'art. 22 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle suddette attività, né può svolgere atti-

vità che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.

## **TITOLO II GLI ASSOCIATI**

### **Art. 4 Associati**

1. Sono associati dell'EBT le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui all'art. 1:

- l'Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italia di Palermo
- Trapani;
- la Filcams-CGIL di Palermo;
- Filcams-CGIL di Trapani;
- la Fisascat-CISL di Palermo - Trapani;
- la Uiltucs-UIL di Sicilia.

2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di associato dell'EBT e l'applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.

### **Art. 5 Beneficiari**

I beneficiari delle attività svolte dall'EBT sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributi-